anche attraverso soggetti terzi, di una o più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

17. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo le modalità indicate nei precedenti commi, gli enti strumentali degli enti territoriali conferiscono a questi ultimi una parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del demanio.

18. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 16 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 16 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

19. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 14 e 15 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 16 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti ad un terzo.

20. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 19 non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. Le delibere di cui al comma 19 hanno il contenuto indicato al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 16 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 19 sono individuati gli immobili di pregio.

21. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi da 1 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

22. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ **21. 107.** (ex 18. 148) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

15. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 14 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e, in ogni caso, devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 14, fermi gli altri rimedi di legge, è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti, da presentarsi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

16. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

17. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo le modalità indicate nei precedenti commi, gli enti strumentali degli enti territoriali conferiscono a questi ultimi una parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del demanio.

18. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 16 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 16 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

19. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 14 e 15 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 16 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti ad un terzo.

20. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 19 non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. Le delibere di cui al comma 19 hanno il contenuto indicato al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 16 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 19 sono individuati gli immobili di pregio.

21. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi da 1 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

22. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

○ **21. 108.** (ex 18. 204) Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Lusetti, Ruggieri, Molinari, Milana, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono proce-

dere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

15. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 14 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e, in ogni caso, devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 14, fermi gli altri rimedi di legge, è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti, da presentarsi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

16. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

17. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo le modalità indicate nei precedenti commi, gli enti strumentali degli enti territoriali conferiscono a questi ultimi una parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del demanio.

18. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 16 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 16 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

19. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 14 e 15 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 16 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti ad un terzo.

20. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 19 non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. Le delibere di cui al comma 19 hanno il contenuto indicato al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 16 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 19 sono individuati gli immobili di pregio.

21. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi da 1 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

22. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

○ **21. 109.** (ex 18. 301) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi.

15. I trasferimenti di cui al comma 14 sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

16. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore d'iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto d'iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto d'iscrizione dei cespiti conferiti nel bilancio dell'ente locale. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà.

18. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del comma 14 è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ ○ **21. 110.** (ex 18. 129) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi.

15. I trasferimenti di cui al comma 14 sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

16. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore d'iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto d'iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto d'iscrizione dei cespiti conferiti nel bilancio dell'ente locale. Ai fini della definitiva determina-

zione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà.

18. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del comma 14 è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

○ ○ **21. 111.** (ex 18. 203) Lusetti, Lettieri, Fioroni, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi.

15. I trasferimenti di cui al comma 14 sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

16. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore d'iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto d'iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto d'iscrizione dei cespiti conferiti nel bilancio dell'ente locale. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà.

18. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del comma 14 è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;
2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

* ○ ○ **21. 112.** (ex 18. 257) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione

ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi.

15. I trasferimenti di cui al comma 14 sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

16. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore d'iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto d'iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto d'iscrizione dei cespiti conferiti nel bilancio dell'ente locale. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà.

18. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del comma 14 è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

*○ ○ **21. 113.** (ex 18. 301) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I soggetti passivi devono dichiarare su apposito modello gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In quest'ultimo caso, il notaio o il pubblico ufficiale tenuto alla registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, o della costituzione dei diritti reali di cui all'articolo 2, comma 1, o della concessione in locazione finanziaria o su aree demaniali, ovvero negli altri casi il soggetto passivo, sono tenuti a denunziare le modifiche intervenute, nella forma sopra indicata, entro il termine previsto per effettuare la registrazione dell'atto ovvero entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la modificazione »;

b) all'articolo 11, comma 1, sono abrogati il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

c) all'articolo 11, comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

d) all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis-01*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a conte-

stare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta »;

e) all'articolo 11, comma 2-*bis*, primo periodo, sono soppresse le parole: « di liquidazione e ».

15. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l)* del comma 1 è abrogata;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

16. Con riferimento ai periodi di imposta antecedenti il 2003, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari eventualmente emanate dai comuni a norma dei commi 1, lettera *l)*, 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 1997, n. 446.

** **21. 114.** (ex 18. 134) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I soggetti passivi devono dichiarare su apposito modello gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In quest'ultimo caso, il notaio o il pubblico ufficiale tenuto alla registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, o della costituzione dei diritti reali di cui all'articolo 2, comma 1, o della concessione in locazione finanziaria o su aree demaniali, ovvero negli altri casi il soggetto passivo, sono tenuti a denunziare le modifiche intervenute, nella forma sopra indicata, entro il termine previsto per effettuare la registrazione dell'atto ovvero entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la modificazione »;

b) all'articolo 11, comma 1, sono abrogati il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

c) all'articolo 11, comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

d) all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis-01*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta »;

e) all'articolo 11, comma 2-*bis*, primo periodo, sono soppresse le parole: « di liquidazione e ».

15. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l)* del comma 1 è abrogata;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

16. Con riferimento ai periodi di imposta antecedenti il 2003, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari eventualmente emanate dai comuni a norma dei commi 1, lettera *l)*, 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 1997, n. 446.

****21. 115.** (ex 18. 213) Milana, Lettieri, Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Molinari, Ruggieri.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione » e le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

b) al comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

2-ter. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ».

***21. 116.** (ex 18. 95. e 18. 98) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione » e le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

b) al comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

2-ter. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ».

***21. 117.** (ex 18. 283) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione » e le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

b) al comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

2-ter. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ».

***21. 118.** (ex 18. 296) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione » e le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

b) al comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

2-ter. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ».

***21. 119.** (ex 18. 366) Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta ».

****21. 120.** (ex 18. 20) Liotta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta ».

****21. 121.** (ex 18. 113) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a conte-

stare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta ».

****21. 122.** (ex 18. 189) Stradiotto, Lusetti, Milana, Fioroni, Lettieri, Ruggieri, Molinari.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 123.** (ex 18. 93. e 18. 140) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 124.** (ex 18. 214) Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Milana, Ruggieri, Molinari, Lusetti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,

n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 125.** (ex 18. 265) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili se-

condo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 126.** (ex 18. 307) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 127.** (ex 18. 386) Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473. Per le controversie in ordine alla tariffa, si applicano le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 546 ».

****21. 128.** (ex 18. 152) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473. Per le controversie in ordine alla

tariffa, si applicano le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 546 ».

****21. 129.** (ex 18. 209) Lusetti, Lettieri, Fioroni, Stradiotto, Milana, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*ter*. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempimento, nell'osservanza dei criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro.

1-*quater*. I comuni, con il regolamento di cui al comma 1-*ter*, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, possono prevedere, l'applicazione graduale ovvero escludere l'applicazione dei coefficienti di parametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

1-*quinquies*. Sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento »;

b) il comma 15 è sostituito dai seguenti:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112.

15-*bis*. Le controversie in merito all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

16. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente:

« ART. 58-*bis*. — *1*. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.